Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 18 dicembre 1924** — **Numero 294**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona *G Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L Trevisini* — Brescia *E Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo* — Campobasso (*) — Caserta - *F Abussi.* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L Luberto.* — Cremona *E Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G Pilone.* — Forlì - *G Archetti.* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F Signorelli* - Imperia - *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S Belforte e C* — Lucca *S Belforte e C* — Macerata - *R. Franceschetti* — Mantova *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina *G Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A Draghi* — Palermo - *O Fiorenza* — Parma *D Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N Simonelli.* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Potenza (*). — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L d'Ignazio.* — Torino - *F Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli *Carducci* — Venezia - *S. Scrafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento 12 dicembre corrente, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, alla signora Giovanna Pirani vedova Clò, da Cento, residente a Bologna, per l'opera attiva ed efficace spiegata durante il periodo bellico e successivamente a pro dei combattenti più bisognosi.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2022.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1980.
Riordinamento della Regia scuola industriale di Vittorio Veneto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1716, concernente la classificazione della Regia scuola di tirocinio professionale per arti edili, fabbrili e meccaniche in Vittorio Veneto;
Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio numero 154 che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di tirocinio di Vittorio Veneto comprende sezioni a durata di corso triennale [illegible] fabbri meccanici, per falegnami e per edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni [illegible] nel laboratorio meccanico, in quello di faleg[illegible] nel laboratorio edile annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina e di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 80,234;
il comune di Vittorio con L. 35,873;
la Camera di commercio di Treviso con L. 1993.
Il comune di Vittorio resta obbligato a fornire alla Scuola i locali.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti o di privati e le tasse scolastiche

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per il Ministero e di altrettanti per il comune di Vittorio e di un rappresentante per la Camera di commercio. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2023.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1981.
Riordinamento della Regia scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 681, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale « Antonio Pacinotti » in Pistoia;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 6, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti e un laboratorio scuola per fabbri e fabbri meccanici.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio di elettrotecnica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 137,240;
il comune di Pistoia con L. 8332;
la provincia di Firenze con L. 14,163.15;
la Camera di commercio di Firenze con L. 10,831.40;
la Cassa di risparmio di Pistoia con L. 7498.80;
il Conservatorio degli orfani e Pia casa di lavoro Conversini con L. 9994.65.

L'istituto Conservatorio degli orfani e Pia casa di lavoro Conversini sono obbligati, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione e alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2024.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. **2001.**
Riordinamento della Regia scuola popolare di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 210, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Rimini;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 12, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Rimini è trasformata in Scuola di tirocinio ed assume il titolo di Regia scuola industriale comprendente una sezione a durata di corso triennale per aggiustatori, tornitori e fabbri meccanici e una sezione pure a durata di corso triennale per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione, di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 139,067;
il comune di Rimini con L. 32,857;
la provincia di Forlì con L. 30,567;
la Camera di commercio di Rimini con L. 1259.

Il comune di Rimini resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2025.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2007.

Modificazioni alla circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visti i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 544; 4 marzo 1923, n. 545; 8 luglio 1923, n. 1726; 8 luglio 1923, n. 1727; 2 settembre 1923, n. 1911; 2 settembre 1923, n. 1913; 21 ottobre 1923, n. 2360; 9 novembre 1923, n. 2490, e 9 novembre 1923, n. 2491, che apportano modificazioni alla circoscrizione amministrativa del Regno;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 53; 18 gennaio 1923, n. 54; 21 gennaio 1923, n. 93, che stabiliscono la circoscrizione amministrativa delle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove Provincie le disposizioni del testo unico delle leggi metriche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 la circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi, fissata nel R. decreto 20 agosto 1909, n. 624, è modificata giusta l'unita tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, la quale contiene anche la circoscrizione dei distretti metrici delle nuove Provincie avente vigore sino a tutto l'anno 1932, giusta l'art. 4 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 100. — GRANATA.

Allegato al R. decreto 23 novembre 1924, n. 2007.

Circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.

N.° d'ordine	Sede degli uffici	Circondari componenti il distretto	*Osservazioni*
1	Alessandria	Alessandria Acqui Novi Ligure Tortona	
2	Asti	Asti	
3	Casale Monferrato	Casale Monferrato	
4	Ancona	Ancona	
5	Aquila	Aquila Cittaducale Sulmona Avezzano	
6	Arezzo	Arezzo	
7	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno Fermo	
8	Avellino	Avellino S. Angelo dei Lombardi Ariano	
9	Bari	Bari Altamura	
10	Barletta	Barletta	
11	Belluno	Belluno	Salvo temporaneamente il mandamento di Cortina d'Ampezzo.
12	Benevento	Benevento Cerreto Sannita S. Bartolomeo in Galdo	
13	Bergamo	Bergamo Clusone Treviglio	

N.° d'ordine	Sede degli uffici	Circondari componenti il distretto	*Osservazioni*
14	Bologna	Bologna Imola Vergato	
15	Bolzano	Bolzano Merano Bressanone	Comprende temporaneamente anche il mandamento di Cortina d'Ampezzo
16	Brescia	Brescia Breno Chiari Verolanuova Salò	
17	Cagliari	Cagliari Lanusei	
18	Oristano	Oristano Iglesias	
19	Caltanissetta	Caltanissetta Torranova Piazza Armerina	
20	Campobasso	Campobasso Larino Isernia	
21	Caserta	Caserta Nola Piedimonte d'Alife	
22	Gaeta in Formia	Gaeta Sora	
23	Catania	Catania Acireale Nicosia Caltagirone	
24	Catanzaro	Catanzaro Cotrone	
25	Monteleone	Monteleone Nicastro	
26	Chieti	Chieti Lanciano Vasto	
27	Como	Como	
28	Varese	Varese	
29	Lecco	Lecco	
30	Cosenza	Cosenza Paola Castrovillari Rossano	
31	Cremona	Cremona Crema Salsomaggiore	
32	Cuneo	Cuneo	
33	Alba	Alba	
34	Mondovì	Mondovì	
35	Saluzzo	Saluzzo	
36	Ferrara	Ferrara Cento Comacchio	
37	Firenze	Firenze S. Miniato	
38	Pistoia	Pistoia	
39	Foggia	Foggia Bovino S. Severo	
40	Forlì	Forlì Cesena Rocca S. Casciano	
41	Rimini	Rimini	
42	Genova	Genova Chiavari	
43	Savona	Savona Albenga	
44	Girgenti	Girgenti Sciacca Bivona	
45	Gorizia	Gorizia Tolmino Gradisca	Comprende temporaneamente i Comuni del distretto politico di Tarvisio.

N.° d'ordine	Sede degli uffici	Circondari componenti il distretto	Osservazioni
46	Grosseto	Grosseto	
47	Imperia	Imperia S. Remo	
48	Lecce	Lecce Brindisi	
49	Gallipoli	Gallipoli	
50	Livorno	Livorno Portoferraio	
51	Lucca	Lucca Casteln. Garfagnana	
52	Macerata	Macerata Camerino	
53	Mantova	Mantova Castiglione	
54	Massa Carrara	Massa Carrara Pontremoli	
55	Messina	Messina Castroreale Petti Mistretta	
46	Milano	Milano Abbiategrasso Monza	
57	Gallarate	Gallarate	
58	Lodi	Lodi	
59	Modena	Modena Mirandola Pavullo	
60	Napoli	Napoli Casoria Pozzuoli	
61	Castell. di Stabia	Castellamm. di Stabia	
62	Novara	Novara Pallanza Varallo Ossola	
63	Biella	Biella	
64	Vercelli	Vercelli	
65	Padova	Padova	
66	Palermo	Palermo Corleone Termini Imerese Cefalù	
67	Parma	Parma Borgo S. Donnino Borgotaro	
68	Pavia	Pavia Voghera	
69	Mortara	Mortara	
70	Perugia	Perugia Foligno Orvieto	
71	Terni	Terni Spoleto	
72	Pesaro	Pesaro Urbino	
73	Piacenza	Piacenza	
74	Pisa	Pisa Volterra	
75	Pola	Pola Abbazia Capodistria Lussino Parenzo Pisino Volosca	
76	Potenza	Potenza Lagonegro	
77	Melfi	Melfi Matera	
78	Ravenna	Ravenna Lugo Faenza	

N.° d'ordine	Sede degli uffici	Circondari componenti il distretto	Osservazioni
79	Reggio Calabria	Reggio Calabria Palmi Gerace	
80	Reggio Emilia	Reggio Emilia Guastalla	
81	Roma	Roma Civitavecchia Frosinone Rieti Velletri	
82	Viterbo	Viterbo	
83	Rovigo	Rovigo	
84	Salerno	Salerno Campagna Vallo della Lucania Sala Consilina	
85	Sassari	Sassari Alghero Ozieri Tempio Nuoro	
86	Siena	Siena Montepulciano	
87	Siracusa	Siracusa Noto Modica	
88	Sondrio	Sondrio	
89	Spezia	Spezia	
90	Taranto	Taranto	
91	Teramo	Teramo Penne	
92	Torino	Torino Pinerolo Susa	
93	Ivrea	Ivrea Aosta	
94	Trapani	Trapani Alcamo Mazzara del Vallo	
95	Trento	Trento Borgo Cavalese Cles Riva Rovereto Tione	
96	Treviso	Treviso	
97	Trieste	Trieste Postumia	
98	Udine	Udine	Salvo temporaneamente i Comuni dell'antico distretto politico di Tarvisio.
99	Venezia	Venezia	
100	Verona	Verona	
101	Vicenza	Vicenza	
102	Zara	Zara	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA.

Numero di pubblicazione 2026.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 2011.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2133, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 143, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Ascoli Piceno comprende una sezione a durata di corso triennale per aggiustatori, tornitori e fabbri meccanici, con corso di perfezionamento per elettricisti e una sezione a durata di corso triennale per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di falegnameria e in quello di elettrotecnica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 131,634;

il comune di Ascoli Piceno con L. 13,182.60;

la provincia di Ascoli Piceno con L. 23,728.65;

la Camera di commercio di Ascoli Piceno con L. 3954.75;

la Pia casa di lavoro e di ricovero « Sgariglia » di Ascoli Piceno con L. 6000.

Il comune di Ascoli Piceno resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2027.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2012.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto in data 23 ottobre 1920, n. 1955, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Livorno;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 302, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1964, concernente le norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 89, che aggrega la sezione industriale del Regio istituto tecnico di Livorno alla Regia scuola industriale di quella città;

Viste le deliberazioni in data 19 luglio 1924 del comune di Livorno, quella in data 28 luglio 1924 della provincia di Livorno, quella in data 28 luglio 1924 della Camera di commercio di Livorno;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale sulla opportunità di trasformazione della Regia scuola industriale in Regio istituto industriale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Livorno è trasformata in Regio istituto industriale con una sezione di durata quinquennale per periti meccanici elettricisti. Al Regio istituto

è annessa una scuola di avviamento a corso triennale e corsi per maestranze di industrie edili, fabbrili, meccaniche e navali.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in una officina meccanica, in un laboratorio elettrotecnico, in un laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, in un laboratorio di prova di macchine, nei laboratori e gabinetti di fisica e chimica annessi al Regio istituto e nei laboratori per il legno, i metalli e la plastica annessi alla scuola di avviamento.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone: del direttore, di nove insegnanti, di quattro capi officina, di due assistenti, di due sottocapi, di un segretario, di un vice segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 200,000;

il comune di Livorno con L. 90,410;

la provincia di Livorno con L. 25,000;

la Camera di commercio di Livorno con L. 15,000.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Gli Enti locali restano obbligati in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a provvedere alla manutenzione dei locali, alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2028.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 2028.

Sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione postale telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 8 maggio 1924, n. 843;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale non di ruolo in servizio nella Amministrazione postale telegrafica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione postale telegrafica sono istituiti ruoli transitori per la sistemazione dei personali indicati nei successivi articoli.

I posti di tali ruoli restano stabiliti in corrispondenza al personale che vi sarà sistemato entro i limiti massimi sotto indicati:

Personale direttivo (Gruppo A).

Grado 10° segretari ed equiparati	20
Grado 11° vice segretari ed equiparati	

Personale di ragioneria, di controllo, di cassa e coadiuvante (Gruppo B).

Grado 10° ragionieri ed equiparati	250
Grado 11° vice ragionieri ed equiparati	

Personale contabile ed esecutivo (Gruppo C).

Grado 12° ufficiali aggiunti	1450
Grado 13° aiuto ufficiali	

Personale tecnico (Gruppo C).

Grado 12° meccanici aggiunti	300
Grado 13° aiuto meccanici	

Personale tecnico di manutenzione e personale subalterno.

Commessi ed equiparati	2980

La eventuale eccedenza di posti in confronto del personale riconosciuto sistemabile nel ruolo di un gruppo potrà andare a beneficio dei ruoli dei gruppi inferiori.

Art. 2.

I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione postale telegrafica di cui alla tabella 51, dell'allegato II, ed alla tabella 32, dell'allegato IV, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dopo che, limitatamente al personale postale telegrafico, avrà avuto applicazione l'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed i posti dei ruoli transitori istituiti a termini del precedente art. 1, sono conferiti, in deroga alle disposizioni vigenti, al seguente personale dell'Amministrazione postale telegrafica in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) al personale maschile non di ruolo comunque denominato e con qualsiasi funzione, compresa quella di conducente di autoveicoli ed esclusa quella di manovale addetto ai bassi servizi, rimasto in servizio dopo l'applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

b) al personale maschile assunto fino al 1° dicembre 1923, con qualsiasi funzione, eccetto quella di fattorino addetto al recapito, che trovisi nelle condizioni volute dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, purchè non licenziato per effetto del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, esclusi gli addetti a bassi servizi come manovali;

c) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, alle madri ed alle sorelle nubili di caduti in guerra, che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti ed in grado di provvedervi, ovvero che siano unico sostegno di famiglia, alle donne insignite di medaglia al valor militare o che, in conseguenza di infortunio in servizio, abbiano attualmente una inabilità permanente parziale non inferiore al trenta per cento, purchè tutte mantenute in servizio in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

d) al personale avventizio ed assimilato avventizio, di età non superiore a 40 anni, che durante il periodo di guerra, abbia prestato, per almeno due anni, lodevole servizio negli uffici postali telegrafici telefonici della Libia, retti da personale di ruolo, e che, tornato in patria, continuò a prestare e presti tuttora servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Le sistemazioni indicate nel precedente art. 2 saranno effettuate con le norme di cui al successivo art. 7 nei ruoli del gruppo C (contabile esecutivo), C (tecnico) ed in quello del personale subalterno, in base a distinte graduatorie di merito, da compilarsi per ciascun ruolo da una Commissione nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, la quale terrà conto del titolo di studio, della durata e qualità del servizio prestato, della capacità, diligenza e condotta morale delle persone da sistemare, rispettando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed, a parità di merito, seguendo l'ordine di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale non compreso nelle graduatorie di merito, per irregolare condotta morale o per motivi disciplinari, sarà licenziato; quello non compreso nella graduatoria del gruppo C, perchè non ritenuto idoneo, potrà essere dalla Commissione compreso nella graduatoria del personale subalterno. Qualora dichiari di non accettare il posto assegnatogli sarà licenziato.

Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel Bollettino dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le graduatorie di cui al precedente art. 3 saranno compilate dalla Commissione ivi indicata assegnando in ordine di precedenza:

1° *Al personale contabile ed esecutivo* (Gruppo C):

a) il personale assunto ed adibito attualmente a funzioni di impiegato, provvisto di uno dei titoli di studio di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) il personale di cui alla precedente lettera a) sprovvisto del titolo di studio anzidetto;

c) gli agenti non di ruolo, comunque denominati, i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, abbiano conseguito, durante la guerra 1915-18, il grado di ufficiale nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia guardia di finanza, nonchè agenti e fattorini di ruolo, che avendo preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane, anteriormente al 1° aprile 1922, ovvero alla guerra 1915-18, conseguirono il detto grado di ufficiale;

2° *Al ruolo del personale tecnico* (Gruppo C):

a) il personale avventizio comunque denominato assunto per mansioni tecniche, provvisto di uno dei titoli di studio di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con funzioni di aiuto meccanico;

b) il rimanente personale avventizio indicato nella precedente lettera a), provvisto di licenza elementare, che da almeno tre anni disimpegni lodevolmente funzioni tecniche ovvero che superi apposito esame.

3° *Al ruolo del personale subalterno*:

il personale con mansioni subalterne, comunque denominato, compresi i fattorini ed esclusi i manovali addetti ai bassi servizi, che sia stato mantenuto in servizio in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e quello che, assunto in servizio fino al 1° dicembre 1923, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè i portalettere rurali titolari di servizi, che, nel pubblico interesse vengono trasformati in urbani, esclusi sempre i fattorini al recapito ed i manovali.

Il personale maschile, sistemato a norma del presente decreto, e quello maschile di ruolo, che siano muniti dei titoli di studio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno chiedere di essere ammessi ad esame di concorso per il collocamento rispettivamente nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C (contabile esecutivo) e C (tecnico).

Fra tutto il personale anzidetto coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed abbiano ottenuto il prescritto titolo di studio non oltre le sessioni di esame dell'anno accademico o scolastico 1921-1922, potranno essere ammessi ai ruoli dei gruppi superiori, per scrutinio di merito da farsi dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

In tale caso, però, essi occuperanno i posti non coperti dai vincitori dell'esame di concorso e seguiranno ad essi nel collocamento in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria dello scrutinio.

I programmi di esami saranno stabiliti col decreto che li indice.

Art. 5.

Il personale avventizio sarà ammesso ad usufruire dei benefici di cui agli articoli 43 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nel grado e gruppo, che definitivamente conseguirà in applicazione delle norme portate dal presente decreto.

Ad uguale trattamento ha diritto il personale già nominato in ruolo in forza degli articoli 133 e 134 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, conseguirà passaggio a gruppo superiore.

Art. 6.

Saranno scrutinati per la sistemazione ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del gruppo C (personale contabile esecutivo e personale tecnico) dell'Amministrazione postale telegrafica di cui all'allegato II, tabella 51 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, od anche nei rispettivi ruoli transitori istituiti ai sensi del precedente art. 1:

a) gli agenti e fattorini di ruolo, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre

1922, n. 1290, abbiano conseguito, durante la guerra 1915-18, il grado di sottufficiale, nonchè gli agenti e fattorini di ruolo, che, avendo preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane anteriormente al 1° aprile 1922, conseguirono detto grado, i quali tutti risultino idonei in apposito esame da indire con decreto Ministeriale che stabilirà anche il relativo programma.

Sono esenti dall'esame coloro che, per un periodo di almeno un anno, abbiano disimpegnato lodevolmente, con autorizzazione ministeriale, mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dalla Commissione di cui al precedente art. 3;

b) il personale, che, a norma dell'art. 83 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, conseguì la idoneità nell'esperimento pratico dal detto articolo prescritto;

c) il personale subalterno di ruolo provvisto di licenza elementare che da almeno tre anni disimpegni lodevolmente mansioni tecniche di grado superiore, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, o che, non trovandosi nelle condizioni di cui al citato art. 43, superi apposito esame;

d) gli agenti di ruolo che, a norma dell'art. 80-*bis* del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, abbiano frequentato almeno la metà delle lezioni impartite nel corso teorico pratico istituito a norma di detto articolo, nonchè gli agenti di ruolo, che siano riusciti idonei nei precedenti concorsi per alunno postale telegrafico o per ufficiale d'ordine purchè tutti si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli interessati dovranno farne domanda entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Di tutto il personale anzi indicato la Commissione di cui all'art. 3 formerà, coi criteri stabiliti nel precedente art. 4, unica graduatoria dando la precedenza a coloro che siano riusciti o risultino idonei in seguito a prova di esame.

Il personale anzi detto sarà sistemato con precedenza su quello di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il personale che, avendo chiesto di beneficiare dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, non sia stato compreso nelle graduatorie di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3208, e successive modificazioni, non potrà essere compreso dalla speciale Commissione di cui al precedente art. 3 nella graduatoria del gruppo per il quale fu già scrutinato in forza del predetto art. 47.

Art. 7.

Il personale di cui agli articoli precedenti sarà nominato al grado iniziale dei ruoli organici o nei ruoli transitori di ciascun gruppo, e rispettando l'ordine di precedenza stabilito dalle rispettive graduatorie.

Però quello indicato alla lettera *a*) nn. 1 e 2 dell'art. 4 nonchè quello indicato alla lettera *b*) dell'art. 6 e che siano tutti in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se invalidi di guerra ai sensi del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dopo un anno da tale collocamento, passeranno al grado di ufficiale aggiunto o di meccanico aggiunto, se ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Salva l'eccezione di cui al secondo comma del precedente art. 7 sono applicabili al personale collocato nei ruoli transitori ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le norme vigenti circa le promozioni dal grado iniziale di ogni carriera a quello immediatamente superiore, nei limiti di cui al precedente art. 1.

Detto personale farà passaggio secondo l'ordine di anzianità e nelle proporzioni stabilite dal successivo art. 12, nei ruoli definitivi dell'Amministrazione postale telegrafica, a mano a mano che si verificheranno vacanze nei gruppi e gradi da essi occupati nei ruoli transitori predetti.

I posti lasciati vacanti nei ruoli transitori dal personale che farà passaggio nei ruoli definitivi, non possono essere ricoperti e restano senz'altro soppressi.

Art. 9.

Il personale femminile avventizio, che sia mantenuto in servizio nell'Amministrazione in seguito all'applicazione delle norme di cui al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successive modificazioni, sarà confermato con contratto a termine, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. Eguale trattamento sarà fatto al personale di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto fino al 1° dicembre 1923.

Art. 10.

I fattorini assunti anteriormente al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, non licenziati in applicazione delle disposizioni del decreto stesso e sistemati nel ruolo del personale subalterno in forza del presente decreto, ferma restando, ove le condizioni del servizio lo richiedano, la loro applicazione al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi, saranno assegnati al ruolo del personale subalterno. I posti, che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti rimarranno vacanti nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione postale telegrafica di cui all'allegato IV, tabella 32, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno conferiti ai fattorini avventizi giornalieri, assunti fino al 1° dicembre 1923, purchè in possesso questi ultimi dei requisiti di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e non provenienti da personale licenziato ai sensi del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Gli interessati a tale sistemazione dovranno presentare analoga domanda entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino dell'Amministrazione postale telegrafica e saranno compresi dalla Commissione di cui al precedente art. 3 in apposita graduatoria con le norme indicate nel precedente art. 4.

Art. 11.

I titoli di studio richiesti per le sistemazioni contemplate nei precedenti articoli devono essere stati conseguiti, ove diversamente non sia disposto, alla data del 30 novembre 1923.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente decreto non si applicano al personale maschile e femminile fuori ruolo, avventizio o giornaliero, anche se con titolo a passaggio in ruolo addetto al servizio dei telefoni dello Stato o comunque assunto nei servizi medesimi per il quale rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460.

Il personale telefonico di ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922,

n. 1290, e che in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata, non sia stato assunto, dopo l'anno di comando, alla dipendenza della Società, potrà durante il periodo del collocamento in disponibilità, con preferenza sugli altri di pari gruppo e grado pure collocati in disponibilità, essere riammesso al servizio dell'Amministrazione postale telegrafica. La riammissione nel ruolo unificato postale telegrafico o nel ruolo telegrafico, nel caso che i ruoli fossero divisi, sarà consentita in concorrenza del personale compreso nei ruoli transitori di cui al presente decreto.

La ripartizione dei posti vuoti nei vari gradi e ruoli organici sarà effettuata dal Consiglio d'amministrazione in proporzione al numero del personale di pari grado e gruppo collocato in disponibilità e di quello compreso nei ruoli transitori.

Art. 13.

Contro i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione dei precedenti articoli del presente decreto è ammesso soltanto ricorso alla Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, escluso ogni altro gravame in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 14.

Per la concessione di aumenti periodici di stipendio al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, l'art. 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, si applica soltanto al personale di ruolo, che non ha fruito dei benefici di cui agli articoli 65 a 68 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, ed a quello che sarà assunto ai termini del presente decreto.

Art. 15.

Le disposizioni non ancora applicate contenute in leggi o regolamenti precedenti, riguardanti passaggi di categoria e sistemazioni in ruolo del personale postale, telegrafico e telefonico sono abrogate con effetto dalla entrata in vigore di dette leggi e regolamenti eccettuate quelle portate dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni se non contrarie al presente decreto.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni concernenti il personale postale telegrafico telefonico che non contrastino col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, norme integrative che fossero necessarie per l'applicazione del presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° dicembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2029.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2013.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 3 giugno 1924 della Camera di commercio di Trapani;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Trapani è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultano già inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceríe, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 30; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 40;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale L. 25;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Art. 4.

Per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 200,000 abitanti o che a prescindere dal numero degli abitanti sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 106. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Trapani.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lett. *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 23 novembre 1924, n. 2013, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio, a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al R. decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3 ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5, gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, il presidente della Camera di commercio trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Numero di pubblicazione 2030.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2014.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 7 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Avellino;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Avellino è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultano già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifattura, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceric, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a dieci giorni, L. 30; da dieci giorni ad un mese oltre la quota suddetta, L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese oltre le due quote indicate, L. 10;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 40;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 60.

Art. 4.

Per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 200,000 abitanti o che a prescindere dal numero degli abitanti sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati della imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senz'aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite dall'annesso regolamento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 107. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Avellino.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, liquidazione, di pubblici incanti sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc. ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo, o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera *d)* del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 23 novembre 1924, n. 2014, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio, a' termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita dalla tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità, il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita. Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggi.

Ove non si effettuasse tale versamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia di ditta, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

La decisione delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi, spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Numero di pubblicazione 2031.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2044.

Assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra e il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del citato R. decreto n. 1491 dell'anno 1923;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commis-

sario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, la cui domanda di riassunzione in servizio, fu presentata anteriormente al 1° luglio 1923, e non accolta, per insufficienza di posti, potranno essere riassunti dal Ministero della guerra in più del numero di 450, di cui all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e destinati, mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con i rispettivi Ministri, a prestare servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Le promozioni degli ufficiali riassunti a norma del presente decreto saranno regolate in conformità di quanto dispone l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, indipendentemente, però, dalle vacanze che si verificheranno nei ruoli organici del Regio esercito, e non mai prima che siano promossi i pari grado riassunti nei ruoli stessi e che li precedono di anzianità nella rispettiva arma o ruolo.

Art. 3.

Per l'applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, e del presente decreto, il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di completamento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente, restando, gli assegni, spettanti agli ufficiali riassunti, a carico delle singole Amministrazioni, le quali lasceranno scoperto un corrispondente numero di posti nel grado iniziale dei ruoli dei personali che compiono le stesse funzioni affidate ai detti ufficiali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2032.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2022.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Ferrara-Codigoro e Ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi.

N. 2022. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Ferrara-Codigoro e Ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2033.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2023.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale ferroviario e tramviario della Società emiliana.

N. 2023. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto ai servizi ferroviari e tramviari della Società emiliana.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2024.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Sondrio-Tirano (Alta Valtellina).

N. 2024. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Sondrio-Tirano (Alta Valtellina).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1924.

Autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame suino da macello alla « Società cooperativa mutua proprietari salsamentari », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda, in data 11 giugno 1924, presentata dalla « Società cooperativa mutua proprietari salsamentari », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame suino da macello;

Considerato che la Società è legalmente costituita;

Visto lo statuto sociale;

Considerato che la Società ha eseguito il deposito di L. 100,000 in titoli di consolidato 5 %, quale cauzione minima iniziale prescritta dall'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

La « Società cooperativa mutua proprietari salsamentari », con sede in Milano, capitale sociale illimitato, legalmente costituita con atti regolarmente depositati, trascritti e pubblicati, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame suino da macello, sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e relative disposizioni regolamentari.

Roma, addì 13 dicembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario per l'Istituto italiano d'igiene, assistenza e previdenza sociale, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1924, con cui si dichiarava sciolta l'Amministrazione dell'Istituto italiano d'igiene, assistenza e previdenza sociale, con sede in Roma,

affidandosi la gestione dell'Ente medesimo al prof. Ettore Levi, con l'incarico di proporre, nel termine di quattro mesi, le opportune riforme nell'amministrazione, nello statuto e negli scopi dell'Ente medesimo, per riordinarne il funzionamento e coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione;

Veduto il successivo decreto 4 maggio 1924, con cui il termine assegnato al Commissario anzidetto venne prorogato di sei mesi;

Veduta la nota 3 novembre 1924 con la quale il Commissario medesimo fa presente la necessità di una ulteriore proroga, affinchè egli possa portare a compimento tutti gli atti inerenti alla missione affidatagli;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al suaccennato Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato di quattro mesi.

Roma, addì 24 novembre 1924.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO COMMISSARIALE 20 ottobre 1924.

Approvazione della tabella degli effetti di corredo per gli arruolati previo esperimento e per i richiamati.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visto il decreto Commissariale 22 gennaio 1924, che approva e rende esecutive le tabelle degli effetti costituenti il corredo dei militari della Regia aeronautica;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella *A*, è aggiunta la voce:

« Spazzola per branda n. 1 ».

Il costo medio effettivo di tale effetto di corredo è stabilito in L. 2.85.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva la qui unita tabella degli effetti costituenti il corredo da distribuirsi ai militari della Regia aeronautica il cui arruolamento definitivo sia sottoposto ad un esperimento, ed a quelli richiamati sotto le armi per mobilitazione, con le relative norme per le distribuzioni e la restituzione del corredo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dalla data di detta registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

TABELLA *B*.

Effetti costituenti il corredo da distribuirsi ai militari il cui arruolamento definitivo sia subordinato ad un esperimento ed a quelli richiamati sotto le armi per mobilitazione.

a) se l'esperimento o la mobilitazione si effettua nel periodo estivo (1° giugno-30 settembre) sarà distribuito:

DENOMINAZIONE	Quantità assegnata
Berretto di panno per fatica	N. 1
Berretto di panno con fregio	» 1
Bicchiere di ferro stagnato	» 1
Calze di cotone	p. 2
Camicie di cotone	n. 2
Camiciotto di tela olonetta	» 1
Cassetta di legno per conservazione vestiario	» 1
Coperta di lana	» 1
Cravatte pel collo	» 2
Cucchiaio di ferro stagnato	» 1
Fascie di panno mollettiere	p. 1
Fascie per materasso	n. 1
Forchetta di ferro stagnato	» 1
Gamellino di ferro stagnato	» 1
Giubba di panno grigio-azzurro	» 1
Mutande di tela	» 2
Pantalone di panno grigio-azzurro	» 1
Pantalone di tela olonetta	» 1
Piatto di ferro stagnato	» 1
Scarpe a suola rinforzata	p. 1
Spazzola per branda	n. 1

b) se l'esperimento o la mobilitazione si effettua nel periodo invernale (1° ottobre-31 maggio) in aggiunta agli effetti di corredo suddetti, sarà distribuito:

Cappotto di panno grigio-azzurro	N. 1
Cappotto impermeabile	» 1
Farsetto di lana grigio-azzurra	» 1
Fascie addominali	» 1

AVVERTENZE.

1. Saranno distribuiti, se disponibili in magazzino, effetti a valore ridotto, ma in buono stato, facendone annotazione nel libretto personale del richiamato.

2. Quando il richiamo avesse a prolungarsi oltre l'uno o l'altro dei detti periodi, il Commissariato disporrà per ulteriori eventuali distribuzioni. Se del caso le autorità interessate inoltreranno proposta.

3. Ai richiamati saranno distribuiti anche i distintivi di grado e di specialità.

4. Al termine dell'esperimento sostenuto con esito favorevole il corredo di ciascun militare verrà completato in base alla tabella *A* annessa al decreto Commissariale in data 22 gennaio 1924.

I richiamati, invece (sottufficiali compresi), e coloro che verranno congedati per risultato sfavorevole dell'esperimento dovranno restituire tutti gli effetti di corredo ricevuti, ad eccezione delle calze, delle cravatte per il collo, delle camicie, delle mutande e della fascia addominale.

Essi perciò dovranno conservare nella cassetta (i sottufficiali nel posto che verrà loro assegnato) i propri abiti borghesi, per poterli indossare all'atto del licenziamento.

5. Ai sottufficiali richiamati sotto le armi per mobilitazione sarà somministrato, se la mobilitazione si effettua nel periodo estivo:
1 giacca di panno grigio-azzurro;
1 calzone di panno grigio-azzurro;
1 berretto completo per tenuta ordinaria;
1 giacca di tela grigia leggera;
1 calzone di tela grigia leggera;

Se la mobilitazione si effettua nel periodo invernale:
1 cappotto di panno grigio-azzurro;
1 giacca di panno grigio-azzurro;
1 calzone di panno grigio-azzurro;
1 berretto completo per tenuta ordinaria;
1 giacca di tela grigia pesante;
1 calzone di tela grigia pesante.

6. Ai sottufficiali richiamati in servizio, il cui arruolamento definitivo sia subordinato ad un esperimento, possono essere distribuiti i suddetti effetti di corredo, a seconda dei periodi durante i quali l'esperimento si compie, mediante pagamento immediato od a rate, corrispondenti ai mesi di esperimento prescritti.

7. Agli avieri richiamati per mobilitazione, promossi sottufficiali durante il servizio successivo al richiamo, saranno distribuiti gratuitamente gli effetti di corredo stabiliti per i sottufficiali, a seconda dei periodi durante i quali si effettua le mobilitazione.

Essi dovranno però restituire il vestiario ricevuto al momento del richiamo, nei limiti stabiliti dal n. 4 delle presenti avvertenze.

Roma, addì 20 ottobre 1924.

Il Vice-commissario: A. BONZANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	265709	110 —	*Palombo* Maria fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre *Serrago-Gallo* Rosa di Vincenzo, ved. di *Palombo* Agostino, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	*Palomba* Maria fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre *Gallo* Rosa di Vincenzo, ved. di *Palomba* Agostino, dom. come contro.
3.50 %	178[illegible]19	70 —	Colombo *Mario* fu Carlo, dom. in Gorgonzola (Milano).	Colombo *Mariano-Vittorio* fu Carlo, dom. come contro.
»	333557	654.50	Sicco Maria, Giuseppe, Luigia, ed *Enrico* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Albertina Cauda fu Giuseppe, dom. a Torino.	Sicco Maria, Giuseppe, Luigia ed *Ernesto detto Enrico* fu Angelo, minori, ecc. come contro.
5 %	181041	60 —	Greco Serafina di Giuseppe, *nubile*, dom. a Palermo.	Greco Serafina di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo.
»	37786	930 —	*Bardonin* Maddalena fu *Battistino*, minore, sotto la patria potestà della madre Devaux Maria di Alfredo, ved. *Bardonin*, dom. in Napoli.	*Bardouin* Maddalena fu *Eugenio-Battistino*, minore, ecc. come contro.
»	206161	305 —	*Bardonin* Maddalena fu *Battistino*, nubile, dom. in Napoli.	*Bardouin* Maddalena fu *Eugenio-Battistino*, nubile, dom. in Napoli.
»	206160	305 —	*Bardonin* Giovanna fu *Battistino*, dom. a Napoli.	*Bardouin* Giovanni fu *Eugenio-Battistino*, nubile, dom. a Napoli.
Prest. Naz. 4.50 %	8097	27 —	Parodi *Goffredo* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Bolzaneto (Genova).	Parodi *Francesco-Goffredo* di Pietro, minore, ecc. come contro.
5 %	8326	165 —	Goth Maria di *Attilio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovigo.	Goth Maria di *Fausto-Attilio*, minore, ecc. come contro.
3.50 % mista » » » »	1475 1406 4269 4133 2225 1135	17.50 17.50 35 — 35 — 140 — 7 —	De Falco *Diodata* fu Antonio, nubile, dom. a Bella (Potenza).	De Falco *Teresa-Maria-Diodata*, nubile, ecc. come contro.
5 %	357541	45 —	Agostoni *Luigi* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Crespi Antonietta ved. Agostoni Carlo, dom. a Monza (Milano)	Agostoni *Luciano* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
»	255865	675 —	Bottigelli *Ada* di *Emilio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	Bottigelli *Giuseppina* di *Angelo-Cristoforo-Emilio, detto Emilio*, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1252	Cap. 16,600 —	Avogadro di Ceretto e Quaregna Maria fu Ignazio, moglie di *Vincenzo-Pietro* Fantoni di Vigliano, vincolata.	Avogadro di Ceretto e Quaregna Maria fu Ignazio moglie di *Pietro* Fantoni di Vigliano, vincolata.
3.50 % »	614205 679314	311.50 70 —	Martini Giovanna e *Maria* fu *Nicolò*, minori, sotto la patria potestà della madre Zolezzi *Maria* di Giovanni, ved. di Martini *Nicolò*, dom. a Rapallo (Genova).	Martini Giovanna e *Maria-Giovanna* fu *Giovanni-Nicolò*, minori, sotto la patria potestà della madre Zolezzi *Caterina*, chiamata *Maria* di Giovanni, ved di Martini *Giovanni-Nicolò*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1924.

DATA del deposito			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati			
10	luglio	1923	Société des papiers Keller-Dorian L., Silvin E., Kochanski & C. in Lione	Disegno di fabbrica: Carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3915	Volume	42	N.	1
13	»	»	Ciprandi Alberto in Nerviano	Modello di fabbrica: Sostegno in celluloide per scarpe « Ciprandi »	3927	»	42	»	2
19	»	»	Soc. Anon. Bolognese Industrie Elettro-Meccaniche in Bologna	Modello di fabbrica: Nuovo formato di pasta alimentare	3928	»	42	»	3
23	»	»	Vito Tito in Vigentino	Modello di fabbrica: Manico di rasoio in alluminio	3929	»	42	»	4
27	»	»	Sessa Pasquale in Castronno	Modello di fabbrica: Intelaiatura od armatura laterale di mantici per vetture automobili	3930	»	42	»	5
27	»	»	Giuliani Vincenzo in Milano	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3931	»	42	»	6
27	»	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3932	»	42	»	7
27	»	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3933	»	42	»	8
27	»	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3934	»	42	»	9
7	»	»	Ditta Ferraris e Doria in Napoli	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3935	»	42	»	10
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3936	»	42	»	11
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3937	»	42	»	12
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3938	»	42	»	13
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3939	»	42	»	14
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3940	»	42	»	15
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a bassa pressione per grandi portate e piccole prevalenze	3941	»	42	»	16
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3942	»	42	»	17
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3943	»	42	»	18
7	»	»	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze con bocche di aspirazione e mandata di mm. 50	3944	»	42	»	19

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
7 luglio 1924	Ditta ingg. Ferraris & Doria in Napoli	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3945	Volume 42 N. 20
30 giugno 1921	Dunhill Alfred in Londra	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per bocchino da sigari e sigarette, a telescopio combinato con astuccio	3390bis	» 42 » 21
6 ottobre »	Tonello Federico in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di porta abiti	3402bis	» 42 » 22
10 settembre »	Carugo Angelo in Milano	Modello di fabbrica: Davanti di camicia formato in modo da sostituire le bretelle	3403bis	» 42 » 23
15 giugno 1923	Berinzaghi Carlo in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di sbattiuova	3885	» 42 » 24
16 » »	Ditta Monterosa & C. in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di ciondolo ritratto intagliato	3886	» 42 » 25
5 » »	Ricciulli Paolo in Firenze	Modello di fabbrica: Pinguino luminoso	3888	» 42 » 26
11 » »	Ditta Mammalella in Napoli	Modello di fabbrica: Cofanetto porta-gioie in legno e tartaruga	3890	» 42 » 27
30 » »	Martignoni Luigi in Genova	Modello di fabbrica: Nuovo tipo di apparecchio trasportabile per la generazione e l'impiego di correnti elettriche a bassa frequenza ed alta tensione per scopi terapeutici	3898	» 42 » 28
10 luglio »	Société des Papiers Keller Dorian L., Silvin E., Kochanski & C. in Lione	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3916	» 42 » 29
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3917	» 42 » 30
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3918	» 42 » 31
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3919	» 42 » 32
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3920	» 42 » 33
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3921	» 42 » 34
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3922	» 42 » 35
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3923	» 42 » 36
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3924	» 42 » 37
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3925	» 42 » 38
10 » »	La stessa	Disegno di fabbrica di carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3926	» 42 » 39
7 » »	Ditta ingg. Ferraris & Doria in Napoli	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3946	» 42 » 40
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3947	» 42 » 41
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3948	» 42 » 42
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga a media pressione per medie portate e medie prevalenze	3949	» 42 » 43
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa centrifuga ad alta pressione per piccole portate e grandi prevalenze	3950	» 42 » 44

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
7 luglio 1923	Ditta ingg. Ferraris & Doria in Napoli	Modello di Fabbrica: Pompa centrifuga ad alta pressione per piccole portate e grandi prevalenze	3951	Volume 42 N. 45
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa ad alta pressione per piccole portate e grandi prevalenze	3952	» 42 » 46
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Pompa ad alta pressione per piccole portate e grandi prevalenze	3953	» 42 » 47
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Turbo pompa a tre giranti	3954	» 42 » 48
7 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Turbo pompa a due giranti	3955	» 42 » 49
28 » »	Evangelisti Anacleto in Bologna	Modello di fabbrica: Pressa per copia lettere con cassetti porta-tele	3969	» 42 » 50
16 » »	Reghini Carlo in Firenze	Modello di fabbrica: Valigia in fibra nera con telaio in ottone lucido	3970	» 42 » 51
26 » »	Zerbino Andrea in Genova	Modello di fabbrica: Nuova sega perfezionata per marmo	3974	» 42 » 52
8 agosto »	Bustioni Pierino in Milano	Modello di fabbrica: Modello di distintivo di carattere umoristico	3977	» 42 » 53
28 » »	Ditta Noli Cattaneo & C. in Pavia	Modello di fabbrica di pedale per bicicletta	3985	» 42 » 54
22 » »	Biucchi Edoardo in Milano	Modello di fabbrica: Lampadario a sospensione in forma di fascio littorio	3980	» 42 » 55
25 » »	De Pol Bruno in Milano	Modello di fabbrica per calzature femminili	3981	» 42 » 56
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica per calzature femminili	3982	» 42 » 57
27 » »	Valenza Giovanni in Milano	Modello di fabbrica per nuovo tipo di tagliacarte	3983	» 42 » 58
28 » »	Ditta Noli Cattaneo & C. in Pavia	Modello di fabbrica di pedale per bicicletta	3984	» 42 » 59
28 » »	La stessa	Modello di fabbrica di pedale per bicicletta	3986	» 42 » 60
28 » »	La stessa	Modello di fabbrica di pedale per bicicletta	3987	» 42 » 61
3 settembre »	Cardini Alfredo in Omegna	Modello di fabbrica: Raccordi a gomito per tubi	3992	» 42 » 62
13 » »	Consorzio fabbricanti aste dorate in Milano	Modello di fabbrica di aste dorate	3994	» 42 » 63
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	3995	» 42 » 64
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	3996	» 42 » 65
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	3997	» 42 » 66
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	3998	» 42 » 67
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	3999	» 42 » 68
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	4000	» 42 » 69
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	4001	» 42 » 70
13 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica di aste dorate	4002	» 42 » 71
17 » »	Finetti Giovanni & Bosisio Giuseppe in Milano	Modello di fabbrica di lampada funeraria	4004	» 42 » 72
20 » »	Bernardi Augusto in Milano	Modello di fabbrica: Gancio di sicurezza per nastro da giarrettiere	4005	» 42 » 73
24 » »	Ditta Piazza Fratelli in Crusinallo	Modello di fabbrica di cestino ornamentato racchiudente recipienti in vetro, di raccolta di formaggio, dolci ecc.	4006	» 42 » 74
19 » »	Ditta Fratelli Ferri in Torino	Modello di fabbrica: Bottiglia	4008	» 42 » 75

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
12 settembre 1923	Luciano Ermete in Torino	Modello di fabbrica: Lucchetto	4009	Volume 42 N. 76
4 ottobre »	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli in Bologna	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4011	» 42 » 77
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4012	» 42 » 78
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4013	» 42 » 79
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4014	» 42 » 80
16 giugno »	Ditta R. G. Maxwell & C. in Londra e Hawick	Disegno di fabbrica: Disegno per tessuti	3880	» 42 » 81
2 » »	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica di tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3882	» 42 » 82
2 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3883	» 42 » 83
11 luglio »	Wanderschelden Louis & Eugène in Bruxelles	Modello di fabbrica: Torchon de nettoyage de forme cylindrique avec ou sans échaucrure aux endroits de fixation	3903	» 42 » 84
4 ottobre »	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti e Figli in Bologna	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4015	» 42 » 85
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4016	» 42 » 86
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4017	» 42 » 87
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4018	» 42 » 88
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4019	» 42 » 89
4 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro	4020	» 42 » 90
27 » »	Società Anonima De Micheli Carlo in Milano	Modello di fabbrica: Cintura a fori con anello tenuto da un doppio passante ricavato dalla cintura stessa	4027	» 42 » 91
22 » »	Price's Patent Candle Co Ltd in Londra	Modello di fabbrica: Candela	4029	» 42 » 92
22 giugno 1924	Siemens & Halske Aktiengesellschaft in Siemensstadt in Berlino	Modello di fabbrica: Cassetta di diramazione per estremità di cavo	4423	» 42 » 93
18 » »	Mario Pozzi in Torino	Modello di fabbrica: Croce distintivo smaltata per ricordo deg'i appartenenti all'Aviazione	4424	» 42 » 94
25 » »	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola con vestito e cappello stile 1848 e con un cagnolino in braccio	4441	» 42 95
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola con vestito e volani e cappello a cuffia (stile 1848)	4442	» 42 » 96
26 » »	Rossi Attilio Giuseppe in Torino	Modello di fabbrica: Montante per paraventi da automobili	4443	» 42 » 97
26 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Montatura per paraventi da automobili	4444	» 42 » 98
27 »	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Fantoccio in abito da pugilista	4445	» 42 » 99
27 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio in abito da rematore	4446	» 42 » 100

Roma, 13 agosto 1924

p. *Il Direttore:* BENEDETTO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di novembre 1923.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19397	82431	Barricelli Carmela	« Ai confini ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Soc. Italiana degli Autori	Inedita - Mai rappresentata.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19394	82314	Lazzaro Rosario	« Dimmelo tu! ». - Composizione musicale su parole dello stesso	Lazzaro Rosario	Inedita.
19395	82392	Lombardo Carlo	« Madama di Tebe ». - Riduzione per canto e pianoforte dell'operetta dello stesso autore	Sonsogno — Casa musicale	Inedita - L'operetta fu rappresentata il 5 marzo 1918 al Fossati di Milano.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
			. . . .		
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
19396	82400	Vincenti Aspromonti Espartero	« Il mistero della capanna ». - Romanzo di avventure per cinematografo, in tre parti	Vincenti Aspromonti Espartero	Maggio 1922 - Mai proiettata.

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 283

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 dicembre 1924

	Media
Parigi	124 25
Londra	108 926
Svizzera	449 51
Spagna	326 33
Berlino (marco oro)	5 53
Vienna	0 0328
Praga	70 75
Romania	11 75
Dollaro canadese	23 05
Belgio	115 11
Olanda	9 36
Pesos oro	20 42
Pesos carta	8 985
New-York	23 234
Oro	448 31
Belgrado	34 70
Budapest	0 0316

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 —
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	99 86
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 10

MINISTERO DELL'INTERNO

Accordo italo-austriaco sulla restituzione di beni mobili.

Si porta a conoscenza degli interessati che il Governo austriaco ha assunto l'impegno della restituzione dei beni mobili che sono stati asportati dai territori trasferiti all'Italia e che ora si trovano nell'attuale territorio austriaco. A tale riguardo ha dichiarato che

ed varrà di tutti i mezzi a sua disposizione, ai termini della legislazione austriaca, per costringere i detentori a restituire gli oggetti stessi ai reclamanti, a condizione che questi forniscano, per ogni singolo caso e per il tramite del Governo italiano, gli elementi necesari per le ricerche.

Il Governo austriaco non è però tenuto ad istituire od a mantenere uno speciale ufficio per tale scopo.

Quanto ai beni mobili asportati dai territori passati all'Italia e dalle provincie italiane occupate temporaneamente e che ora si trovano fuori dell'attuale territorio austriaco, il Governo austriaco si è impegnato di coadiuvare il Governo italiano, agli effetti della restituzione di questi beni, principalmente col fornire, in seguito a richiesta, gli elementi che risultano dagli atti in possesso dell'Austria.

Gli interessati potranno trasmettere le loro eventuali richieste, ai sensi ed agli effetti dell'impegno assunto dall'Austria, alle competenti Prefetture.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad un posto gratuito di fondazione governativa presso il Collegio femminile Sant'Agostino, in Piacenza.

E' aperto un concorso ad un posto interno gratuito di fondazione governativa presso il Collegio femminile Sant'Agostino in Piacenza.

1. Il posto gratuito sarà conferito a giovinette che hanno compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1924.

Dispensate dal requisito dell'età sono le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici degli istituti nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei sposti di studio suddetti, sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire domanda al presidente dell'istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

a) la domanda in carta legale da L. 1;

b) l'atto di nascita;

c) il certificato di sana costituzione fisica.

Per le giovani rese inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare;

d) un certificato di buona condotta, rilasciato dal capo della scuola da cui la giovinetta proviene — per le giovinette provenienti da scuole pubbliche — o dal sindaco per le giovani provenienti da scuole private o paterne, ovvero, se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1923-1924 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati, dovranno essere legalizzati dalle autorità competenti.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo scaduto il termine utile sopradetto.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie: potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

5. Le giovinette che non prenderanno possesso del posto loro conferito entro un mese dalla data del conferimento, saranno considerate senz'altro rinunciatarie.

Piacenza, 1° dicembre 1924.

Il presidente: MONTI.

Il segretario: E. PORRI.

Concorso pel conferimento di un posto gratuito di patronato ministeriale per sordomute, presso il Regio istituto annesso al Regio albergo dei poveri, in Napoli.

E' aperto pubblico concorso per conferimento di un posto gratuito di patronato Ministeriale per sordomute, presso il Regio istituto annesso al Reale albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto possono essere ammesse soltanto le sordomute native delle antiche provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse non oltre il 30 dicembre 1924 all'amministrazione del Reale albergo dei poveri in Napoli, corredate dai documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il dodicesimo alla data del 30 dicembre 1924;

b) attestato municipale di povertà;

c) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

d) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere la istruzione.

Il relativo modulo dovrà ritirarsi presso la segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale).

L'ammissione della prescelta avrà luogo previa obbligazione del padre o del legale rappresentante, di provvedere al ritiro immediato della sordomuta, quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del Reale albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 15 ottobre 1924.

Il commissario governativo: MARCIALIS.

Il segretario generale: Dr [illegible]

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.